

## **Sentenza n. 21 depositata l'undici febbraio 2016**

**Materia:** Governo del territorio, grandi reti di trasporto e navigazione, porti e aeroporti civili

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Asserita violazione degli artt. 117, comma quarto, e 118 comma primo e secondo, della Costituzione e del principio di leale collaborazione di cui agli artt.5 e 120 della Costituzione.

**Ricorrente:** Regione Campania

**Oggetto:** Decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n.164, seguente disposizione:

- **Art. 32, comma 1**, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il compito di stabilire i requisiti necessari a qualificare i Marina Resort come strutture turistico-ricettive all'aria aperta

**Esito:** Illegittimità costituzionale **dell'art. 32, commi 1**, nella parte in cui, attribuendo al Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentito il Ministero dei beni culturali e del turismo, il compito di stabilire i requisiti necessari a qualificare i Marina Resort come strutture turistico-ricettive all'aria aperta, non prevede la previa acquisizione *dell'intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano*

Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, il legislatore statale ha configurato i Marina Resort come strutture ricettive all'aria aperta ed ha esteso ad essi l'applicazione dell'IVA agevolata del 10 per cento (invece dell'IVA al 22 per cento prevista per le attività inerenti ai porti turistici e ai servizi associati).

Il compito di stabilire i requisiti necessari a qualificare i Marina Resort, come strutture turistico-ricettive all'aria aperta è attribuito dall'art.32, comma 1, del decreto legge n.133/2014 al Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentito il Ministero dei beni culturali e del turismo (disposizione attuata con il Decreto adottato in data 3 ottobre 2014).

La richiamata norma statale è stata impugnata dalla Regione Campania che ha rivendicato la propria competenza esclusiva in materia di turismo, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione. Nello specifico, la ricorrente censura il mancato rispetto del principio di leale collaborazione, ai sensi degli artt. 5 e 120, tra Stato e Regioni, per non aver previsto il legislatore statale, intervenendo in materia di turismo, alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni nel riconoscimento dei requisiti qualificanti i Marina Resort come strutture turistico-ricettive all'aria aperta.

Per la Corte, la disciplina impugnata, identificando una peculiare tipologia di struttura turistico ricettiva, è senz'altro da ascrivere alla materia del turismo ed industria alberghiera, di competenza legislativa regionale residuale, riconoscendo comunque nella norma la finalità di promuovere il settore nautico-turistico in ambito nazionale ed internazionale.

Il giudice della costituzionalità ha, inoltre, evidenziato che, nella questione, la materia di competenza regionale si intreccia con materie di competenza legislativa statale: a livello esclusivo riservato, perché l'estensione dell'applicazione dell'IVA agevolata al 10 per cento interferisce con il sistema tributario; ancora a livello esclusivo riservato, perché i requisiti di qualificazione delle strutture debbono rispettare livelli omogenei di tutela della sicurezza e dell'ambiente in tutto il territorio nazionale; e a livello di competenza concorrente, perché le strutture dedicate alla nautica da diporto hanno un regime che rientra nella materia porti, nella quale i principi fondamentali sono dettati dallo Stato.

Considerata la pluralità di competenze legislative regionali e statali presenti nella questione di costituzionalità sollevata e non essendo possibile individuare una competenza prevalente, per la giurisprudenza della Corte, lo Stato può legittimamente legiferare nella materia nel rispetto, però, del principio di leale collaborazione che tutela la sfera di autonomia regionale.

Esaminando la questione sollevata, la Corte ha ritenuto congrua la forma di collaborazione che si attua con la previa intesa e, pertanto, ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui, attribuendo al Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentito il Ministero dei beni culturali e del turismo, il compito di stabilire i requisiti necessari a qualificare i Marina Resort come strutture turistico-ricettive all'aria aperta, non prevede la previa acquisizione *dell'intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da considerare luogo di espressione e insieme di sintesi degli interessi regionali e statali coinvolti.*